

**RISERVA ALPINA DI CACCIA
DI FORNO DI ZOLDO**

STATUTO

Novembre 2020

STATUTO DELLA RISERVA ALPINA DI CACCIA DI FORNO DI ZOLDO

Art. 1 – COSTITUZIONE

1. E' costituita, nell'ambito del territorio censuario del comune di Val di Zoldo, la Riserva alpina di caccia di Forno di Zoldo associazione non riconosciuta di diritto privato ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile
2. La Riserva alpina di caccia di Forno di Zoldo è costituita tra i cacciatori che ottengono l'iscrizione al corrispondente comprensorio alpino ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale 09/12/1993 n. 50 e del Regolamento Provinciale n.53/461 del 06/05/1994.
3. Essa ha sede in via Roma n.12 a Forno di Zoldo.

Art. 2 – SCOPI

1. L'associazione è apolitica e senza fini di lucro ed ha lo scopo di attuare la gestione programmata della caccia nell'ambito del comprensorio alpino perseguendo l'obbiettivo della salvaguardia della tipica fauna alpina, l'equilibrio biologico della specie e la tutela dell'ambiente alpino.
2. In particolare la Riserva attua i compiti previsti dall'art. 2 del Regolamento provinciale sulla caccia, collaborando con

- l'Amministrazione provinciale nell'attuazione delle funzioni amministrative ad essa attribuite; promuove la conservazione e l'incremento del patrimonio faunistico; cura l'osservanza delle norme di legge e di regolamento da parte degli associati.
3. La Riserva attua i propri compiti assicurando la partecipazione democratica dei soci alla gestione.

Art. 3 – I SOCI

1. Sono soci della Riserva i cacciatori, muniti di regolare licenza di caccia, già iscritti alla data del 31/12/1993 alla corrispondente Riserva comunale alpina prevista dalla L.R. n.31 più i soci ammessi con delibera della Giunta provinciale n. 215/6998 del 28/06/1994.
2. Possono diventare soci della Riserva, nel limite di densità massima stabilita dal Piano faunistico provinciale, i cacciatori muniti di regolare licenza di caccia e di tesserino regionale, che abbiano sostenuto l'apposito esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio in zona faunistica delle Alpi presso l'Amministrazione provinciale di Belluno e siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 del Regolamento provinciale.
3. L'ammissione dei nuovi soci, nel rispetto del limite indicato dal precedente comma, viene effettuata secondo l'ordine di priorità stabilito dall'art. 7 del regolamento provinciale
4. La Riserva può rifiutare l'iscrizione ai cacciatori che si siano resi responsabili di gravi violazioni delle norme sulla caccia che abbiano comportato a loro carico l'irrogazione di sanzioni penali, amministrative o disciplinari.

5. La Riserva recepisce ed attua le disposizioni impartite dall'Amministrazione provinciale per il riequilibrio numerico dei soci di ciascuna Riserva alpina, ai fini del raggiungimento degli indici di densità venatoria, stabilito dal Piano faunistico provinciale.

Art. 4 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I soci della Riserva hanno diritto di esercitare la caccia nell'ambito del corrispondente comprensorio alpino e di partecipare, nelle forme previste dal presente Statuto e del Regolamento provinciale, alla gestione dell'associazione.
2. Essi hanno l'onere di prestare la propria collaborazione nello svolgimento delle attività della Riserva, di versare la quota associativa, comprensiva delle spese di gestione e di rispettare rigorosamente le norme di legge, regolamentari e di comportamento dettate dallo Statuto, dalla Regione, dalla Provincia e dalla Associazione.
3. L'adesione del socio alla Riserva comporta automaticamente la sua incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Statuto compreso:
 - a) Il riconoscimento della competenza di una Commissione regolata dall'art. 14 bis del presente Statuto, ad irrogare le sanzioni disciplinari, contenute nell'allegato "A" "Disciplinare per violazioni in materia di caccia 4.2" che qui si allega.
 - b) Il comunicare al Presidente della Riserva, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 (trenta) giorni dalle loro notifiche, tutti i procedimenti civili e

penali derivanti da infrazioni rilevate dalle Forze dell'Ordine, Pubblici Ufficiali, Carabinieri, Carabinieri Forestali, Polizia Municipale e Polizia Provinciale per illeciti venatori o reati soggetti a giudizio o quant'altro possa comportare nell'iter procedurale il ritiro della licenza di caccia. La mancata segnalazione potrà comportare l'espulsione dalla Riserva da socio.

Art. 5 – ORGANI

1. Sono organi della Riserva:
 - a) L'Assemblea dei soci;
 - b) Il Comitato direttivo;
 - c) Il Presidente;
 - d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 6 – ASSEMBLEA – FUNZIONI

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della Riserva e rappresenta la totalità dei soci, i quali anche se assenti o dissenzienti, sono vincolati alle decisioni dell'organo.
2. Spetta all'Assemblea:
 - a) l'elezione del Presidente della Riserva;
 - b) la designazione, mediante elezione, dei componenti del Comitato direttivo di competenza della Riserva;
 - c) l'elezione del Collegio dei revisori dei conti;
 - d) la pianificazione dei prelievi venatori;

- e) l'approvazione del Bilancio consultivo e preventivo;
- f) la determinazione dell'entità dei compensi e rimborsi spese eventualmente spettanti al Presidente e agli altri componenti del Consiglio direttivo;
- g) la decisione relativa alla costituzione di Consorzi di Riserva;
- h) le modifiche dello Statuto;
- i) lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 7 – ASSEMBLEA – SEDUTE

1. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente della Riserva, entro il 28 febbraio.
2. L'Assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta il Comitato direttivo lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata al Presidente da almeno un terzo dei soci.
3. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di convocazione.

Art. 8 – ASSEMBLEA – DELIBERAZIONI

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria è fatta mediante comunicazione scritta a ciascun socio, oppure messaggio telefonico (SMS), oppure mediante messaggio internet (e-mail), il tutto da inviare almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata, ovvero mediante affissione di

pubblici manifesti nell'ambito del territorio della Riserva per la durata di 10 (dieci) giorni antecedenti la data di convocazione.

2. L'avviso di convocazione deve contenere, oltre l'indicazione del luogo e dell'ora della seduta, l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
3. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento della metà più uno dei soci iscritti e, in seconda convocazione, che può avvenire trenta minuti dopo la prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Riserva.
5. In caso di elezioni elegge un seggio elettorale composto di tre scrutatori scelti tra i soci non compresi nelle liste dei candidati.
6. Le decisioni dell'Assemblea sono valide quando hanno ottenuto il voto favorevole della maggioranza relativa ai presenti.
7. La Riserva recepisce nello Statuto gli adeguamenti che si rendessero necessari a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative mediante presa d'atto in assemblea.
8. Le decisioni concernenti i punti "g" "h" "i" del precedente art. 6 debbono essere assunte dalla maggioranza assoluta dei soci iscritti.
9. Le votazioni si fanno per alzata di mano.
10. Non sono ammesse deleghe.
11. Le decisioni dell'Assemblea vengono verbalizzate dal Segretario, sottoscritte dal Presidente e conservate nel registro delle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 9 COMITATO DIRETTIVO – COMPOSIZIONE

1. Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di tre e un massimo di undici componenti, incluso il Presidente, designati dall'Assemblea della Riserva mediante elezioni tra i suoi iscritti ed integrato da un rappresentante delle Associazioni agricole, da un rappresentante delle Associazioni ambientaliste e da un rappresentante degli Enti locali in conformità con l'art. 3 comma 7 del regolamento.
2. Il Comitato direttivo è nominato dal Presidente della Provincia.
3. L'elezione dei componenti da designare dalla Riserva viene effettuata in conformità con le norme contenute nel Regolamento di attuazione del Piano faunistico venatorio regionale.
4. L'elezione si svolge in apposita assemblea dei soci iscritti, da tenersi possibilmente in coincidenza con una festività.
5. Sono eleggibili nel Comitato direttivo tutti i soci regolarmente iscritti, che non abbiano subito gravi sanzioni penali o gravi sanzioni amministrative o gravi sanzioni disciplinari, per violazioni alle norme sull'esercizio della caccia nei tre anni precedenti la nomina.
6. Nel caso in cui si debba procedere a singole surroghe verrà nominato dal Presidente della Provincia il primo dei non eletti; a parità di voto prevale il candidato con maggiore anzianità.

7. In caso di esaurimento della lista occorre procedere ad elezione suppletive per il consigliere mancante, nella prima seduta utile.
8. Durante tale periodo sono comunque valide le eventuali decisioni assunte dal Comitato direttivo.
9. Non è ammesso il voto di lista.
10. Il Comitato direttivo dura in carica 5 (cinque) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
11. Il Comitato direttivo decade di diritto nel caso di approvazione della mozione di sfiducia al Presidente.

Art. 10 COMITATO DIRETTIVO – DELIBERAZIONI

1. Il Comitato direttivo si riunisce su iniziativa del Presidente della Riserva o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.
2. Le riunioni sono valide quando partecipa la maggioranza dei componenti, escluso il Presidente.
3. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti, compreso il Presidente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Le convocazioni delle riunioni sono inviate dal Presidente a ciascun componente almeno 5 (cinque) giorni prima della data prescelta e devono contenere l'ordine del giorno da trattare.
5. Le decisioni del Comitato sono verbalizzate dal Segretario, sottoscritte dal Presidente e conservate nel registro dei verbali

del Comitato direttivo, cui hanno accesso tutti i soci dell'Associazione.

6. I componenti del Comitato direttivo che rimangono assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive possono essere dichiarati decaduti.

Art. 11 – COMITATO DIRETTIVO – FUNZIONI

1. Al Comitato direttivo spetta la direzione e l'amministrazione della Riserva; esso attua tutte le funzioni attribuite alla Riserva dall'art.2 del Regolamento provinciale non espressamente assegnate all'Assemblea o al Presidente.
2. In particolare spetta al Comitato Direttivo:
3. deliberare l'assunzione del personale dipendente;
4. designare le guardie giurate volontarie; fissare i criteri e le modalità di svolgimento del prelievo venatorio integrando il calendario venatorio provinciale e regionale;
5. determinare l'ammontare delle quote associative di iscrizione e dei contributi annuali per le spese di amministrazione;
6. erogare le somme previste dall'art. 21 della L.R. 50/1993;
7. adottare iniziative finalizzate alla protezione della caratteristica fauna alpina e alla gestione corretta del prelievo venatorio tramite specifiche restrizioni di Riserva;
8. adottare, per motivata urgenza, le decisioni di competenza dell'assemblea dei soci, che dovranno essere ratificate da quest'ultima nella prima seduta utile a pena di decadenza.

ART. 12 – PRESIDENTE

1. Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea, dura in carica 5 (cinque) anni; ha la rappresentanza legale dell'Associazione e può delegare le proprie funzioni, per determinati atti, al vice-Presidente o ad uno dei membri del Comitato stesso.
2. I requisiti per l'elezione a Presidente sono gli stessi previsti per l'elezione a componente del Comitato direttivo.
3. Il Presidente nomina tra i componenti elettivi del Comitato direttivo il vice-Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
4. Il Presidente presiede e convoca il Comitato direttivo e l'Assemblea, sottoscrive i verbali delle sedute, cura la tenuta dei soci, partecipa, in rappresentanza della Riserva, agli organismi consultivi previsti dalle leggi e dai regolamenti, rilascia i permessi d'ospite, promuove i procedimenti disciplinari e ne adotta il procedimento, cura la tenuta dei deliberamenti dell'Assemblea e del Comitato direttivo, adotta i provvedimenti urgenti tra una seduta del Comitato e l'altra, compie ogni altro atto ad esso attribuito dalle norme regolamentari e statutarie per il buon funzionamento dell'Associazione.
5. Le dimissioni del Presidente comportano l'immediato scioglimento di diritto del Comitato direttivo. In tal caso spetta al Presidente dimissionario convocare l'assemblea dei soci entro 30 (trenta) giorni per la nomina del nuovo Presidente e dei nuovi consiglieri del Comitato direttivo.

6. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art. 13 – COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea tra i soci iscritti.
2. I Revisori dei conti devono riunirsi almeno una volta ogni sei mesi e della loro seduta viene redatto che sarà trascritto in apposito libro firmato dagli intervenuti e conservato dal Presidente dei Revisori.
3. Il Presidente dei revisori viene eletto nell'ambito del Collegio. Spetta al Collegio dei Revisori il controllo dell'amministrazione sociale, della cassa e dei libri contabili e svolgere la relazione di gestione all'Assemblea sull'andamento contabile e amministrativo della Riserva.
4. Il Collegio dei Revisori può richiedere la convocazione dell'assemblea straordinaria nel caso di riscontrate irregolarità amministrative, nel termine previsto dal 3° comma del precedente art. 7.
5. Il Collegio dei Revisori segnala, inoltre alla Giunta provinciale, le irregolarità contabili ed amministrative riscontrate nella gestione.
6. Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica 5 (cinque) anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Art. 14 – SANZIONI DISCIPLINARI

1. Fatte salve le sanzioni disciplinari previste dalla L. 157/1992 e dall'art. 35 della L.R. 50/1993, le violazioni interne che disciplinano l'attività venatorie delle Riserve o, comunque, nel territorio della Provincia di Belluno, comportano l'irrogazione a carico dei soci delle seguenti sanzioni:
 - a) censura;
 - b) sospensione dalla qualifica di socio della Riserva;
 - c) espulsione dalla Riserva.
2. La censura è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata inflitta per lievi trasgressioni.
3. La sospensione consiste nella temporanea privazione dell'esercizio dell'attività venatoria e dei diritti connessi alla qualifica di socio della Riserva per un periodo minimo di 5 (cinque) giorni e massimo di 6 (sei) anni.
4. La sospensione viene inflitta per gravi violazioni delle norme che disciplinano l'attività venatoria, ovvero in caso di ripetute violazioni lievi che hanno comportato l'irrogazione della censura.
5. L'espulsione è inflitta per violazioni particolarmente gravi, che hanno comportato un danno al patrimonio faunistico venatorio della Riserva e/o all'ambiente, ovvero a seguito della irrogazione di almeno tre provvedimenti di sospensione.
6. Le sanzioni disciplinari sono irrogate dalle Riserve nella persona del Presidente ovvero, su specifica delega, dalla Provincia nella persona del Dirigente competente con le modalità previste dagli artt. 15 e 16 del Regolamento per la disciplina della caccia nelle Riserve Alpine della Provincia di Belluno – parte amministrativa.

7. Il procedimento disciplinare viene promosso dagli Organi accertatori o dal Presidente della Riserva.
8. Le sanzioni disciplinari vengono iscritte nella tessera del socio e nel registro dei soci della Riserva e comunicate, senza ritardo, all'Amministrazione provinciale.
9. Il termine di prescrizione delle sanzioni disciplinari è stabilito in 5 (cinque) anni dall'accadimento del fatto.

Art. 14 bis – COMMISSIONE DISCIPLINARE

1. Il Comitato direttivo della Riserva può nominare, per l'esercizio del potere disciplinare, un organo terzo esterno in forza dell'art. 16 del Regolamento provinciale, composto da 3 (tre) membri facenti funzioni di Organi accertatori che rimangono in carica fino alla scadenza del Comitato direttivo che li hanno eletti.
2. Alla prima riunione nomineranno il Presidente che avrà funzioni di coordinatore.
3. La Commissione Disciplinare riceverà dal Presidente della Riserva i fascicoli contenenti gli atti probatori dell'infrazione disciplinare del socio.
4. Il protocollo dello svolgimento dell'iter procedurale è normato dall'art. 14 dello Statuto della Riserva.
5. Ai componenti della Commissione Disciplinare sarà riconosciuto un gettone presenza il cui importo sarà deciso dall'assemblea dei soci, all'inizio del loro incarico.

Art. 15 – SEGRETARIO

1. Il Comitato direttivo della Riserva può nominare un Segretario o cassiere anche non socio della Riserva che non sia componente del Consiglio direttivo, partecipa alle sedute senza diritto di voto.
2. Il Segretario cassiere ha la tenuta della cassa e degli schedari di scadenza, provvede agli adempimenti amministrativi e di disbrigo della corrispondenza, collaborando con il Presidente.
3. Il Segretario cassiere cura la tenuta e l'aggiornamento dei libri contabili, riceve i pagamenti e provvede al pagamento delle fatture su liquidazione del Presidente.

Art. 16 – PATRIMONIO ED ENTRATE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a) eventuali beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
 - b) dal fondo sociale costituito ai sensi dell'art. 10 – 1° comma del Regolamento provinciale;
 - c) eventuali fondi di riserva costituite per eccedenze di bilancio;
 - d) di eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a) dalle quote di iscrizione, dalle quote associative annuali e dai proventi dei permessi d'ospite;
 - b) da ogni altra entrata, sovvenzione o contributo che concorrano ad incrementare la disponibilità del bilancio.

3. I singoli associati, finché dura l'Associazione, non possono chiedere la restituzione delle quote versate in caso di recesso, o di sospensione o di espulsione per provvedimento disciplinare.

Art. 16 – CENTRO DI RACCOLTA – LOC. BARON

1. L'utilizzo del Centro di raccolta di Baron, è normato dal "Regolamento del Centro di Raccolta 2.0" con il relativo Disciplinare, allegato "B", approvato con Assemblea straordinaria del 17.06.2019 e sottoscritto dai soci presenti.
2. L'applicazione delle eventuali sanzioni previste dal Regolamento stesso è di competenza del Consiglio direttivo della Riserva.

Art. 17 – GESTIONE FINANZIARIA

1. L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni esercizio verranno disposti dal Comitato direttivo il bilancio consultivo e quello preventivo del successivo esercizio. I medesimi, messi a disposizione per la prescritta revisione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti sono successivamente proposti per l'approvazione dell'Assemblea dei soci.
3. Il cassiere è autorizzato a pagare le spese di normale amministrazione. Le altre devono essere preventivamente autorizzate dal Comitato direttivo e controfirmate dal Presidente.

4. Le spese postelegrafiche, di viaggio ed altre di viaggio ed altre di analoga natura, possono essere rimborsate, previa liquidazione del Presidente. Per l'uso del proprio automezzo privato per ragioni di servizio, se autorizzato, è previsto un rimborso spese, stabilito dal Comitato direttivo.

Art. 18 – VIGILANZA

1. L'Associazione può dotarsi di guardie particolari giurate per la vigilanza nel Comprensorio in gestione.
2. Gli agenti venatori volontari sono designati dal Comitato direttivo tra i soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 34, L.R. 50/1993.

Art. 19 – ATTRIBUZIONE STATUTARIE DERIVANTI DALLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE PROVINCIALE

1. Poiché la costituzione della presente Associazione ha come scopo primario l'attuazione delle funzioni delegate dalla Provincia per la gestione programmata dell'esercizio venatorio nell'ambito del Comprensorio alpino, deve ritenersi parte integrante del presente Statuto il regolamento per la disciplina della caccia nelle Riserve Alpine della Provincia di Belluno – parte amministrativa e tecnica.
2. L'Associazione dovrà pertanto adeguare i propri organi e la propria normativa statutaria alle indicazioni dei predetti Regolamenti e loro modificazioni.

Art. 20 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto secondo le direttive dell'Associazione dei soci.